ASST Lariana.RepDelibere.R.0001441.28-12-2023



Direzione Generale Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

Segreteria 031.585.9471 - Fax 031.585.9892 dir.gen@asst-lariana.it

Deliberazione n. 1432 del 28 dicembre 2023

Oggetto: Approvazione del regolamento aziendale per la disciplina del fondo per le incentivazioni previste dall'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

L'anno 2023, addì 28 del mese di dicembre in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Generale dr. Fabio Banfi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue con l'assistenza del Direttore Amministrativo dott. Andrea Pellegrini, del Direttore Sanitario dr.ssa Brunella Mazzei e del Direttore Sociosanitario vicario dr. Carmine Paparesta

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la sottoelencata normativa:

- L. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
- L.R 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici» art 226 comma 2;
- L. 11 settembre 2020, n. 120 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e s.m.i.;
- DGR XI/7758 del 28 dicembre 2022 «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) che all'art. 113 prevede una disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche, disponendo, tra l'altro, quanto segue:

- le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie inmisura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento (RUP), di direzione dei lavori, ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico-amministrativo, ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispettodei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (art. 113, comma 2);
- l'80% del suddetto fondo è ripartito tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche sopra elencate nonché tra i loro collaboratori, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni (art. 113, comma 3);
- la disposizione normativa non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Considerato che l'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a sostenere l'efficienzae l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, dei servizi e delle forniture, nei tempi previsti, con il precipuo scopo di valorizzare le professionalità esistenti all'interno dell'amministrazione e aumentare la produttività del personale impiegato nelle attività.

Evidenziato che, come precisato dal summenzionato articolo, l'erogazione degli incentivi è subordinata all'adozione di apposito regolamento.

Viste le linee di indirizzo adottate da Regione Lombardia con deliberazione di Giunta regionale n. XI/2672 del 16 dicembre 2019 (sub allegato n. 1 alle "Regole di sistema" per l'anno 2020) contenenti indicazioni per la definizione dei regolamenti aziendali in materia, unitamente alle ulteriori istruzioni operative

per la definizione del fondo pervenute di anno in anno.

Riscontrato che, al fine della determinazione dei criteri e delle modalità di ripartizione della quota di incentivo, di cui al comma 3 dell'art. 113 del citato d.lgs. n. 50/2016, sopra richiamato, è stata predisposta dai competenti uffici una bozza di regolamento.

Dato atto che:

- la bozza del regolamento relativa ai criteri di ripartizione degli incentivi ex art 113 è stata trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali in data 6 ottobre 2023 e, con nota n. prot. 61977 del 9/10/2023, la RSU ha formalizzato le proprie osservazioni, alle quali ASST Lariana con nota prot. n .63276 del 13/10/2023, ha riscontrato;
- con successivo confronto, durante l'incontro sindacale del 23 ottobre 2023, gli articoli del regolamento disciplinanti le modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, come previsto dal combinato disposto dell'art. 8, comma 5, lett. d) del CCNL 21 maggio 2018 del comparto sanità e art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati oggetto di specifico accordo collettivo sottoscritto con la RSU e le organizzazioni sindacali di categoria nella medesima data;
- la relazione tecnica e illustrativa del regolamento in oggetto è stata inviata il 7/12/2023 al Collegio sindacale per quanto di competenza;
- in data 28 dicembre 2023 il Collegio Sindacale ha preso atto del regolamento precisando che non trattandosi di utilizzo di fondo risorse decentrate non è tenuto a rilasciare la certificazione.

Ravvisata dunque la necessità di approvare il "Regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 "Incentivi per funzioni tecniche relative a lavori, servizi e forniture", unito al presente provvedimento a costituirne parte integrante;

Riscontrato che nelle more dell'adozione del presente regolamento è entrato in vigore, a far data dal 01//07/2023, il nuovo codice degli appalti D.Lgs 36/2023;

Preso atto che sulla tardiva approvazione del regolamento si è pronunciata, recentemente, la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.16/2021, la stessa dopo aver evidenziato come il principio del tempus regit actum possa trovare un contemperamento a tutela del legittimo affidamento, in particolare, qualora la fase liquidatoria non si sia conclusa, ha richiamato l'art.5, c.10, L. 121/2021, che, in ipotesi similare, ha riconosciuto "che il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture in cui le procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 anche se gli stessi lavori sono stati eseguiti prima della entrata in vigore del predetto regolamento". La Sezione delle Autonomie ha, pertanto, concluso che "ove una amministrazione locale abbia omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo".

Precisato che il regolamento in oggetto entra in vigore il giorno della sua approvazione, in forza del presente atto deliberativo, e si applica:

- ai contratti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di affidamento siano state avviate a partire dal 1° gennaio 2018, per le quali sia stato effettuato l'accantonamento delle risorse necessarie e nei limiti delle somme riconosciute da Regione Lombardia;
- Il regolamento troverà applicazione dal 01/01/2018 fino 30 giugno 2023, nonchè per tutti gli avvisi o bandi pubblicati prima di tale data (1 luglio 2023), per i quali si continueranno ad applicare le regole del vecchio codice appalti (D.Lgs 50/2016), ciò naturalmente vale anche per gli SDA e le convenzioni ARIA o Consip, partiti prima del nuovo codice.
- per le procedure pubblicate dal 01 luglio 2023 troverà applicazione l'art. 45 del D.Lgs 36/2023 e si procederà con l'integrazione o la redazione di nuovo regolamento previa emanazione delle linee guida di Regione Lombardia.

Ritenuto di demandare ai direttori delle SS.CC. interessate, attraverso propri atti di determinazione per le procedure già ultimate o in corso alla data di approvazione del regolamento, la ricognizione dei soggetti destinatari del compenso incentivante in relazione ai compiti effettivamente svolti per l'espletamento del

complesso delle attività caratterizzanti il processo dell'appalto di lavori e dell'acquisizione di un bene o servizio, la liquidazione dei compensi ai soggetti come sopra individuati, con atto anche cumulativo;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario vicario

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa:

- 1. di approvare il "Regolamento aziendale per la disciplina del fondo per le incentivazioni previste dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.", unito al presente provvedimento a costituirne parte integrante;
- 2. di dare atto che il regolamento in oggetto entra in vigore il giorno della sua approvazione, in forza del presente atto deliberativo, e si applica:
- ai contratti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di affidamento siano state avviate a partire dal 1º gennaio 2018, per le quali sia stato effettuato l'accantonamento delle risorse necessarie e nei limiti delle somme riconosciute da Regione Lombardia;
- il regolamento troverà applicazione dal 01/01/2018 fino 30 giugno 2023, nonchè per tutti gli avvisi o bandi pubblicati prima di tale data (1 luglio 2023), per i quali si continueranno ad applicare le regole del vecchio codice appalti (D.Lgs 50/2016), ciò naturalmente vale anche per gli SDA e le convenzioni ARIA o Consip, partiti prima del nuovo codice.
- per le procedure pubblicate dal 01 luglio 2023 troverà applicazione l'art. 45 del D.Lgs 36/2023 e si procederà con l'integrazione o la redazione di nuovo regolamento previa emanazione delle linee guida di Regione Lombardia
- 3. di demandare ai Direttori delle SS.CC. interessate, attraverso propri atti di determinazione per le procedure già ultimate o in corso alla data di approvazione del regolamento, la ricognizione dei soggetti destinatari del compenso incentivante in relazione ai compiti effettivamente svolti per l'espletamento del complesso delle attività caratterizzanti il processo dell'appalto di lavori e dell'acquisizione di un bene o servizio, la liquidazione dei compensi ai soggetti come sopra individuati, con atto anche cumulativo.
- 4. di dare mandato alla SC Gestione Acquisti (Provveditorato Economato) e alla SC Servizi Tecnici e Patrimonio di dare attuazione alle disposizioni del suddetto Regolamento, nel rispetto di quanto stabilito;
- 5. di dare mandato alla Segreteria della SC Gestione Acquisti (Provveditorato Economato) di trasmettere il presente provvedimento alla SC Gestione Tecnico Patrimoniale, SC Farmacia, SC Sistemi Informativi Aziendali, SS Ingegneria Clinica e alla SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott. Andrea Pellegrini

IL DIRETTORE SANITARIO dr.ssa Brunella Mazzei

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO vicario dr. Carmine Paparesta

IL DIRETTORE GENERALE dr. Fabio Banfi

Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Polito Ing. Ivan Cecco, Dott.ssa Elisabetta Mauri Regolamento aziendale per la disciplina del fondo per l'incentivazione previste dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

INDICE

1.	Premessa	3
2.	Riferimenti normativi	3
3.	Presupposti di applicazione	3
3.1.	Tipologie di appalti ammessi	3
3.2.	Esclusioni	3
4.	Figure ammesse alla distribuzione del fondo	4
4.1.	Figure ammesse	4
4.2.	Modalità di individuazione delle figure	5
5.	Definizione e valorizzazione	5
5.1.	Criteri generali	5
5.2.	Risparmi e economie	6
5.3.	Incremento della quota di accantonamento al fondo	6
6.	Determinazione dell'accantonamento al fondo	6
6.1.	Fasi della procedura	6
6.2.	Importo totale dell'accantonamento al fondo	7
6.2.1.	Determinazione del valore del contratto su cui calcolare l'incentivo	7
6.2.2.	Percentuali per fascia di valore dell'appalto	8
6.2.3.	Coefficienti di riduzione	9
7.	Ripartizione tra le funzioni (%)	9
8.	Allocazione in bilancio	11
9.	Corresponsione e erogazione degli incentivi	11
9.1.	Modalità di corresponsione	11
9.1.1.	Appalti di lavori	12
9.1.2.	Appalti di beni e servizi	12
9.2.	Importo massimo annuale	12
9.3.	Criteri per il riconoscimento degli incentivi	13
9.4.	Decurtazione dell'incentivo	13
10.	Disposizioni transitorie	14

1. Premessa

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto del d.lgs. 50/2016, l'applicazione dell'art.113 in merito agli incentivi per funzioni tecniche nell' ambito di lavori, servizi e forniture da rendicontare, accantonare e corrispondere ai soggetti previsti dal comma 2 dello stesso articolo. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche nasce per due scopi:

- premiare attraverso una remunerazione particolare chi all'interno della Pubblica amministrazione si rende disponibile ad espletare incarichi che richiedano certamente competenze specifiche ma che possano avere come diretta conseguenza una responsabilità personale;
- incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

2. Riferimenti normativi

Il presente regolamento trova principale fondamento nelle previsioni di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Nella stesura del Regolamento si è altresì tenuto conto delle <u>linee guida emanate da Regione Lombardia in allegato alla DGR XI/2672 del 16/12/2019</u> (Sub-allegato n.1. – Indicazioni per la definizione del regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 – Incentivi per funzioni tecniche). E' altresì presente numerosa giurisprudenza sia dei tribunali amministrativi che della Corte dei Conti. Questa verrà citata solo se effettivamente rilevante ai fini del presente regolamento e non viene elencata puntualmente in questo articolo.

3. Presupposti di applicazione

3.1. Tipologie di appalti ammessi

La presenza di una gara rappresenta il presupposto imprescindibile per la maturazione del diritto alla percezione dell'incentivo in quanto i parametri fondamentali di quest'ultima (in particolare la valorizzazione dell'importo da porre a base di gara) costituiscono gli elementi fondamentali e imprescindibili per la determinazione del fondo stesso.

Si intendono comprese anche le procedure di adesione a procedure espletate da centrali di committenza (regionali o nazionali), limitatamente alle attività effettivamente svolte dal personale della ASST e con le indicazioni in merito alla valorizzazione del fondo, così come riportate ai successivi art. 4 e 6.

Nel caso di appalti di servizi o forniture quanto previsto dall'art. 113 comma 2 (e conseguentemente quanto previsto dal presente regolamento) si applica esclusivamente nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

3.2. Esclusioni

Alla luce della recente giurisprudenza amministrativa e contabile, sono previsti casi di esclusione sia in relazione alla tipologia di procedura che alla tipologia di incarico.

In particolare, si intendono escluse ai fini dell'accantonamento del fondo le seguenti tipologie di procedura:

- le procedure ad affidamento diretto fino a 40.000
- le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando quando i lavori, le forniture e i servizi possono essere forniti unicamente da un operatore;

- per importi fino a 40.000 euro, anche effettuati con procedura comparativa. Ciò anche con la finalità di evitare il ricorso indiscriminato al frazionamento delle forniture/dei servizi
- le proroghe contrattuali;
- i rinnovi contrattuali
- gara ponte aggiudicate al medesimo fornitore senza confronto competitivo
- gli acquisti effettuati in assenza di una procedura comparativa;
- la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE)
- i contratti di concessione(Corte dei Conti Sezione delle Autonomie deliberazione n. 15/sezaut/2019/QMIG)
- in caso di non sia nominato il DEC

3.3 Al fine di evitare l'eventuale "duplicazione" delle voci incentivanti, nell'ottica di raggiungere il giusto contemperamento tra il ricorso allo straordinario, quale strumento di ordine generale di compensazione del maggior impegno richiesto al dipendente per il raggiungimento degli obiettivi in termini di volumi e qualità dell'attività istituzionale e l'incentivo per funzioni tecniche, le ore eccedenti dovranno essere rilevate e motivate e non potranno essere remunerate a titolo di ore straordinarie se già comprese nel pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche. Sarà cura del Direttore della Struttura vigilare su tale prescrizione

3.4 Abbattimento

È previsto un abbattimento del 50% per le procedure effettuate da soggetto aggregatore/centrale di committenza per categorie farmaci e vaccini.

4. Figure ammesse alla distribuzione del fondo

4.1. Figure ammesse

- 1) Il presente regolamento si applica al personale in servizio presso la ASST Lariana che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Azienda, quale amministrazione aggiudicatrice, con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale.
- 2) In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a) il Responsabile del procedimento (art. 31 del Codice), il Referente della programmazione triennale dei lavori pubblici (art. 21 del Codice e art. 3 del D.M. 14/2018), il Referente della programmazione biennale degli acquisti di servizi e forniture (art. 21 del Codice e art. 6 del DM 14/2018), il Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione (art. 101 del Codice), il/i collaudatore/i (art. 102 del Codice) e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi incluse le attività di manutenzione;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale, con cui vengono attribuite le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti, ecc ...), svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

3) Ai sensi del comma 3 dell'articolo 113 gli incentivi per le funzioni tecniche non spettano al personale con qualifica dirigenziale. Nel caso dunque in cui una o più attività di cui al comma 2 del 113 siano riconducibili a figure dirigenziali, le rispettive quote di incentivo, possono essere destinate alla parte di fondo indisponibile per il personale, da impiegare nella realizzazione di investimenti tecnologici e formativi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 4.

Nel caso di risorse derivanti da finanziamenti europei e da altri finanziamenti a destinazione vincolata la quota relativa, ancorché valorizzata, non dà luogo ad accantonamento (comma 4 art. 113);

4.2. Modalità di individuazione delle figure

Le figure responsabili delle funzioni tecniche di cui al presente regolamento vengono individuate con atto formale dal Responsabile Unico del Procedimento. L'atto di nomina è contestuale al primo atto del procedimento (determina di indizione ovvero determina di adesione alla convenzione) unitamente al quadro economico dell'appalto. L'atto indica i dipendenti chiamati a espletare le attività e i compiti specifici.

La nomina deve tenere conto delle competenze professionali dei soggetti incaricati, di una equa ripartizione delle attività, della necessità di favorire integrazioni multidisciplinari nel rispetto della normativa in merito alla necessità dei soggetti di essere iscritti a ordini professionali e del principio di rotazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere ricomprese le figure afferenti alle diverse Strutture aziendali quali ad esempio SS Ingegneria Clinica, SC SIA, SC Farmacia etc...

L'atto di nomina potrà essere emendato qualora per qualsiasi motivo prima dell'avvio o in corso di conduzione del contratto dovesse sorgere la necessità di modificare gli incarichi assegnati o prevedere il subentro di altri dipendenti in specifiche attività. Questi subentri e modifiche non determinano la modifica dell'importo totale del fondo. Qualora il subentro in una qualsiasi funzione sia disposto in favore di un dirigente la quota eventualmente dovuta – non potendo essere corrisposta –andrà a modificare la quota di cui all'art. 113 comma 4.

5. Definizione e valorizzazione

Per definire gli importi da registrare in bilancio relativamente a quanto previsto dall'art. 113 D.lgs. 50/2016 si deve procedere individuando tre differenti tipologie di acquisto:

- Procedura comparativa effettuata da centrale di committenza es: (ARIA) (CONSIP) limitatamente alla fase1 e 3;
- Procedura comparativa effettuata in forma aggregata attraverso le unioni formali d'acquisto/consorzi;
- Procedura comparativa effettuata autonomamente dall'Ente.

La procedura si intende definita in 3 distinte fasi:

- Fase 1: fase programmazione
- Fase 2: fase affidamento
- Fase 3: fase esecuzione

5.1. Criteri generali

Il fondo, determinato secondo quanto previsto in dettaglio al successivo par. 6, in ossequio a quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. è destinato:

- 1. per un ammontare pari all'80% del valore per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni;
- 2. per un ammontare pari al **20%** del valore per quanto previsto all'art. 113 comma 4 per il **fondo per l'innovazione** sarà destinato in particolare:
 - acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni informatiche per i controlli;
 - attività di formazione del personale dipendente, prevalentemente in materie direttamente legate a quanto previsto dal presente regolamento ma più in generale secondo le necessità indicate dai Direttori delle strutture presso le quali operano i RUP e i DEC/DL incaricati.
 - o altre necessità che dovessero sorgere

5.2. Risparmi e economie

Costituiscono risparmi ed economie nell'ambito dell'accantonamento al fondo le seguenti situazioni:

- non gestione di una o più fasi dell'appalto da parte della ASST (in particolare la Fase 2):
- non attribuzione a personale interno di una o più funzioni;

Tutti questi casi non generano accantonamento al fondo, poiché definiti prima della determinazione dell'importo da accantonare.

5.3. Incremento della quota di accantonamento al fondo

L'incremento della quota di accantonamento al fondo è possibile solo nei seguenti casi:

- per contratti di lavori, si applica per varianti in corso d'opera in aumento ovvero interventi supplementari il cui valore non rientri nel quadro economico posto a base di gara, fatto salvo quanto previsto in materia di varianti dalla DDGW 19173/2019 "Guida pratica per la redazione dei progetti e l'attuazione degli investimenti.";
- per contratti di beni e servizi si applica a variazioni dell'importo contrattuale opportunamente giustificato che determinino un aumento del valore del contratto oltre quanto indicato in sede di indizione come fabbisogno ASST/importo a base di gara. In questo caso, l'importo del fondo si applica alla sola fase 3.

6. Determinazione dell'accantonamento al fondo

6.1. Fasi della procedura

Allo scopo della determinazione del fondo, sono identificate n. 3 fasi di ciascuna procedura:

- Fase 1 Programmazione
- Fase 2 Affidamento
- Fase 3 Esecuzione

Queste tre fasi così identificate, determinano attività e competenze che trovano corrispondenza nella successiva modalità di distribuzione del fondo. Il meccanismo di determinazione del fondo tiene conto dell'effettivo espletamento delle tre fasi sopra elencate, in funzione del livello di aggregazione della procedura di affidamento. In tabella 1 vengono riportate le casistiche possibili:

Tab. 1 – Fasi della procedura e competenza

	Gara singola	Gara Aggregata		Adesione convenzione
		Capofila	Aggregata	
Fase 1 – Programmazione				$\sqrt{}$
Fase 2 – Affidamento				
Fase 3 - Esecuzione	V	V		

Le tre fasi contribuiscono in modo diverso alla determinazione del fondo. In particolare sono definiti i seguenti pesi (tab. 2):

Tab. 2 – Pesi per ciascuna fase

Fase 1 – Programmazione	10%
Fase 2 – Affidamento	35%
Fase 3 – Esecuzione	55%

6.2. Importo totale dell'accantonamento al fondo

A partire da quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., vengono definite ulteriori fasce e parametri utili alla determinazione del valore totale dell'incentivo. In particolare, sono individuate fasce relative alla base d'asta dell'appalto con conseguente differente valore percentuale da utilizzare per la determinazione dell'incentivo. Vengono poi forniti alcuni coefficienti di correzione legati alla modalità di espletamento della procedura. gli incentivi d cui alla norma in parola sono comprensivi di oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

6.2.1. Determinazione del valore del contratto su cui calcolare l'incentivo

La valorizzazione dell'incentivo viene determinata a partire dal valore dell'appalto nel suo complesso. A questo vengono poi applicati i coefficienti secondo le fasce di cui al successivo par 6.2.2. e eventuali coefficienti correttivi (par. 6.2.3, e successivi).

Per la determinazione del valore complessivo si procede come segue:

> Per appalti di lavori:

In generale, l'importo è determinato come importo totale dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza (quadro *a*) del Quadro Tecnico Economico dell'intervento. Qualora tra le spese tecniche siano compresi ulteriori importi destinati al completamento dell'opera (con l'esclusione delle funzioni tecniche – progettazione, direzione lavori, collaudo ecc.), si procede come segue:

- in caso di unico appalto, si sommano tutti gli importi delle voci messe a gara e si applicano le percentuali per fascia (di cui alle successive tabelle 4 e 5) relative alla categoria prevalente (lavori o forniture);
- in caso di affidamenti separati, si considerano unicamente le voci che interessano la specifica procedura (se lavori si utilizza la tab. 4, se forniture la tab. 5);

> Per appalti di servizi o forniture:

Il valore da considerare per la determinazione del valore del fondo, a seconda delle modalità di espletamento della procedura e al netto di coefficienti che saranno introdotti con i successivi paragrafi è determinato a partire da quanto indicato in tab. 3:

Tab. 3 – Indicazioni generali per la determinazione del valore dell'appalto

	Gara singola	Gara Ag	Adesione	
	Gara siligola	Mandataria	Mandante	convenzione
Fase 1 –	Valore	Valore	Valore	Valore
Programmazione	fornitura/servizio/lavori	fornitura/servizio/lavori	fornitura/servizio/lavori	Adesione
	dell' ASST	ASST	ASST	convenzione
Fase 2 -	Valore	Valore	0	0
Affidamento	fornitura/servizio/lavori	fornitura/servizio/lavori		
Fase 3 -	Valore	Valore	Valore	Valore
Esecuzione	fornitura/servizio/lavori	fornitura/servizio/lavori	fornitura/servizio/lavori	Adesione
				convenzione

In tutti i casi <u>non</u> devono essere considerati gli importi relativi a eventuali opzioni, clausole di rinnovo e clausole di adesione successiva, mentre si intendono compresi anche gli oneri non soggetti a ribasso.

6.2.2. Percentuali per fascia di valore dell'appalto

In tab. 4 vengono indicate fasce e percentuali atte a determinare l'incentivo per appalti di lavori, mentre la tab. 5 fornisce fase di valore e percentuali per gli appalti di servizi o forniture:

Tab. 4 – Percentuali per fascia di importo per appalti di lavori

	Fascia	%
1.1	Fino a € 500.000,00	2,0%
1.2	Da 500.001,00 a € 1.000.000,00	1,7%
1.3	Da € 1.000.001 a € 5.000.000	1,6%
1.4	Oltre 5.000.001 a 50.000.000	1%

Tab. 5 – Percentuali per fascia di importo per appalti di servizi e forniture

	Fascia	%
b.1	Fino a € 500.000,00	1,0%
b.2	Da 500.001,00 a € 1.500.000,00	0,8%
b.3	Da € 1.500.001 a € 5.000.000,00	0,6%
b.4	Da 5.000.001 a 20.000.000,00	0,4%
b.5	Oltre € 20.000.001,00	0,0%

Il valore dell'accantonamento al fondo viene determinato applicando le percentuali per scaglioni

Nel caso di gara consorziata, Il calcolo del valore dell'accantonamento al fondo deve essere effettuato separatamente per la fase 2 e per le fasi 1 e 3 avendo questi valori iniziali diversi. Per la determinazione del valore occorre applicare all'importo di ciascuna fase i coefficienti per scaglioni e moltiplicando il risultato ottenuto per il peso riportato in tabella 2. Si riporta nel seguito un esempio:

6.2.3. Coefficienti di riduzione

Per concludere il processo di determinazione del fondo, all'importo determinato secondo quanto indicato al punto precedente si applicano i seguenti coefficienti di riduzione in funzione della tipologia di gara espletata, con particolare riferimento alla modalità di aggregazione della domanda:

- Gara ARIA coeff. 1 (100%)
- Gara aggregata coeff. 0,7 (70%)
- Gara singola coeff. 0,5 (50%)

In sintesi, il processo da seguire è il seguente:

a. Determinazione della base d'asta (cfr. par 6.2.1)

Base d'asta fasi 1 e 3 $Ba_{f1} = Ba_{f3} = F_{ASST}$ abbisogno ASST

Base d'asta fase 2 $Ba_{f2} = importo posto a base di gara$

N.B. si ricorda che Ba_{fi} deve essere considerato sempre al netto di opzioni, opzioni di rinnovo e clausole di estensione

b. Calcolo del fondo (V_{fi})

 $V_{f1} = F_{ASST} * c_i * 0.10$

 $V_{f2} = Ba_{f2}*c_i*0,35$

 $V_{f1} = F_{ASST} * c_i * 0.55$

 $V_{fTOT} = V_{f1} + V_{f2} + V_{f3}$

c. Pesatura rispetto alla tipologia di aggregazione (Ca – tab. x)

 $V_{\text{fTOT}} = V_{\text{fTOT}} * C_{\text{a}}$

d. Accantonamento

Valore fondo in distribuzione $V_{fd} = V_{fTOT} * 0.8$

Valore fondo per innovazione $V_{fi} = V_{fTOT} * 0.2$

I valori così determinati possono essere eventualmente aumentati o diminuiti in funzione di quanto disposto al par. 5.3 e 5.4.

7. Ripartizione tra le funzioni (%)

Nelle successive tabelle 6 e 7 sono riportate le percentuali da utilizzare per la ripartizione del fondo tra le diverse funzioni. In considerazione del procedimento seguito per il calcolo del fondo e della differenziazione delle fasi, per voler rispettare la ratio di norma che porta alla definizione e alla distribuzione del fondo, questo viene assegnato "per fase" definendo le figure in esse coinvolte e il loro peso relativo. Ogni fase prevede una distribuzione per il 100% del valore in distribuzione (100% di V_{fi}).

Tab. 6 – Percentuali per prestazione per appalti di lavori

Funzione affidata	Fase programmazione 34%	Fase Affidamento 12%	Fase esecuzione ecollaudo 54%	Totale
Responsabile del procedimento	8%	5%	9%	22%
Referente della programmazione	3%			3%
Attività di supporto al Responsabile del procedimento	3%	3 %	4%	10%
Verificatore progettazione	11%			11%
Direzione lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza di fase di esecuzione, l'eventuale attività di direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)			18%	18%
Collaudatore/Certificato regolare esecuzione*			10%	10%
Collaboratori tecnici**	6%	1%	7%	14%
Collaboratori giuridico- amministrativi**	3%	3%	6%	12%

^{*}Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile per il collaudo in corso d'opera espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico-amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo **Comprendono collaboratori a supporto delle attività di Referente della Programmazione, Direzione Lavori e Collaudatore.

In caso di affidamento a società esterna di attività di Verifica progettazione, Direzione lavori e Collaudo si applica una riduzione dell'1% per ogni attività.

Tab. 7 – *Percentuali per prestazione per appalti di servizi e forniture*

Servizi o forniture

Funzione affidata	Fase 1	Fase 2	Fase 3
	10%	35%	55%
Responsabile del procedimento	5%	8%	8%
Referente della programmazione	3%	/	/
Collaboratore supporto al Responsabile del procedimento	2%	/	5 %

Responsabile della			
predisposizione e del controllo	/	20%	5%
delle procedure di gara			
Collaboratore/assistente per	/	7%	10%
adempimenti amministrativi	/	7 70	1070
DEC	/	/	20%
Collaboratore/assistente al	/	/	7%
DEC	/	/	7 70
TOTALE	10%	35%	55%

Nel caso in cui, non dovessero essere nominati Collaboratori tecnici o amministrativi poiché non necessari per la specifica procedura di gara, la percentuale a loro assegnata, verrà destinata alle rimanenti figure.

I collaboratori e assistenti amministrativi possono coincidere con la stessa persona per le fasi 1 e 2 (stesso assistente e stesso collaboratore amministrativo nelle fasi).

I collaboratori tecnici ed amministrativi del DEC possono coincidere con la stessa persona per la fase 3.

Il Responsabile della predisposizione e del controllo delle procedure di gara può coincidere con il collaboratore amministrativo.

8. Allocazione in bilancio

L'accantonamento viene effettuato annualmente previa quantificazione da parte delle strutture interessate, ma a seguito dell'attribuzione da parte della Regione Lombardia degli importi stabiliti, di norma tramite il decreto di assegnazione delle risorse definitive per l'anno precedente.

Per questo motivo le somme determinate con le modalità precedenti si intendono provvisorie e da riparametrare redistribuendo le eventuali differenze, positive o negative, tra l'assegnazione regionale e i conteggi aziendali.

La contabilizzazione ha luogo sulla base delle disposizioni regionali in materia, vale a dire:

- per gli acquisti di beni e servizi nei conti Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art. 113 e Altri fondi per incentivi per funzioni tecniche;
- per gli acquisti di beni pluriennali, come al punto precedente;
- per i lavori (capitalizzati) il valore dell'incentivo per funzioni tecniche art. 113 viene inserito nel quadro economico dell'intervento e capitalizzato a Stato Patrimoniale con il valore del bene e nel conto Altri fondi per incentivi per funzioni tecniche. Non essendo disponibile un documento proveniente dall'esterno per l'effettuazione della contabilizzazione, quest'ultima avviene sulla base di una attestazione del RUP dalla quale si rilevi il valore da accantonare e il riferimento all'atto aziendale relativo ai lavori, inclusivo dell'accantonamento art. 113; la nota viene trasmessa alla S.C. Economico-finanziaria e alla S.S. Logistica (per la registrazione del valore tra i cespiti).

9. Corresponsione e erogazione degli incentivi

9.1. Modalità di corresponsione

La corresponsione dell'incentivo è disposta:

 dal Direttore della Struttura che gestisce l'appalto per quanto attiene agli incentivi da riconoscere alle figure previste nelle fasi di programmazione e affidamento e al solo RUP per la fase di esecuzione; dal RUP stesso per le restanti figure coinvolte nella fase di esecuzione. L'erogazione del compenso viene effettuata in modalità differente a seconda si tratti di appalti di lavori o di appalti di servizi e forniture come dettagliato nei successivi paragrafi.

9.1.1. Appalti di lavori

- a. All'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro:
 - nella misura del 100% la quota complessiva corrispondente, per le attività di cui alle fasi 1 e 2;
- b. all'approvazione dello stato finale:
 - nella misura del 80% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori e di collaudo di cui alla fase 3;
 - nella misura del 80%, la quota corrispondente per l'attività del RUP di cui alla fase 3:
- c. all'approvazione dei collaudi/certificato di regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:
 - nella misura del 20% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori e di collaudo di cui alla fase 3;
 - nella misura del 20%, la quota corrispondente per l'attività del RUP di cui alla fase 3;

Nel caso di appalti di breve durata (inferiore ai 18 mesi), i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate a fronte dell'approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione.

9.1.2. Appalti di beni e servizi

- a. Fase 1: Programmazione dei fabbisogni. La quota complessiva viene erogata entro l'anno solare nel quale è intervenuta l'aggiudicazione della procedura;
- b. Fase 2: Istruttoria ed esecuzione attività fino alla pubblicazione del bando. La quota complessiva viene erogata entro l'anno solare nel quale è intervenuta l'aggiudicazione della procedura;
- c. Fase 3: Esecuzione del contratto. La quota totale viene ripartita sulle annualità contrattuali in modo proporzionale al numero di mensilità per anno solare e viene erogata entro il primo trimestre dell'anno successivo proporzionalmente alle mensilità fruite dell'anno di competenza.

Qualora funzioni previste dalle tabelle di cui all'articolo 7 non venissero assunte da personale interno, le quote previste non saranno assegnate e rientreranno nelle disponibilità della ASST e saranno scorporate dall'importo del fondo.

In entrambi i casi di cui sopra la corresponsione è comunque subordinata alla notifica da parte della Regione del decreto di assegnazione delle risorse per l'esercizio in esame. In generale, è possibile affermare che l'effettiva corresponsione avverrà nell'anno successivo alla maturazione delle spettanze. Nel caso di investimenti finalizzati, la corresponsione sarà successiva all'avvenuto introito a fronte di rendicontazione.

La corresponsione viene disposta dalle figure appena definite e secondo i <u>criteri dettagliati al successivo paragrafo 9.3.</u>

9.2. Importo massimo annuale

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al Personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre stazioni appaltanti. Il valore del 50% è determinato per competenza e non per cassa, cioè calcolando la quota maturata nell'anno, rispetto al trattamento annuo lordo dello stesso anno, indipendentemente dal momento del pagamento.

Le eventuali somme non percepite dai dipendenti, perché eccedenti il predetto importo percentuale confluiscono nel fondo per l'innovazione. Per le finalità di cui al punto precedente l'ASST acquisisce, come previsto dalla normativa vigente, le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

9.3. Criteri per il riconoscimento degli incentivi

I criteri di riconoscimento degli incentivi vengono definiti secondo il raggiungimento degli obiettivi di seguito identificati. Il raggiungimento parziale o mancato degli obiettivi costituisce una decurtazione del riconoscimento secondo il meccanismo definito al paragrafo successivo.

9.4. Decurtazione dell'incentivo

L'incentivo verrà decurtato a fronte di ritardo nell'adempimento delle funzioni di competenza o di mancanze in altro modo incidenti nella realizzazione del lavoro, servizio o fornitura, secondo valutazione del Direttore UOC preposto al riparto.

Ai fini dell'erogazione degli incentivi è necessario l'accertamento, da parte del RUP, o di altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro e all'acquisizione di servizi o forniture, della corretta e puntuale effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni delineate nell'atto di nomina, siano state svolte senza errori e/o ritardi.

L'incentivo da erogare per attività nella quale si siano verificati errori e/o ritardi che abbiano determinato incrementi dei tempi inizialmente previsti, imputabili ai dipendenti indicati nell'atto di nomina, è decurtato di una percentuale connessa agli incrementi verificatisi, secondo criteri improntati alla consequenzialità e interdipendenza. Le decurtazioni saranno applicate secondo le seguenti percentuali:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
-	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%

In caso di decurtazioni, fatta salva la responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il RUP contesta, per iscritto, gli errori e/o i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano la quota del fondo di cui all'art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

Le eventuali modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., possono rientrare nel compenso aggiuntivo soltanto se comportanti l'espletamento di ulteriori funzioni tecniche, e sempre che le modifiche medesime non siano originate da errori od omissioni del progetto posto a base di gara o da errori commessi dal personale dipendente che ne pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera, servizio o fornitura ovvero la sua utilizzazione. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo della modifica contrattuale evidenziato nel quadro economico comparativo di variante progettuale. Qualora il procedimento di realizzazione del contratto venga interrotto per scelte o motivazioni dell'Ente, non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante verrà corrisposto esclusivamente in relazione alle attività già espletate. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico, che vi provvede previa comunicazione al personale interessato nonché l'attivazione del contraddittorio.

Nei casi di cui ai commi precedenti, il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, l'ASST procederà in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque non potranno essere erogati ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire.

In caso di decadenza totale/parziale dai finanziamenti della Stazione appaltante non saranno erogati gli incentivi

10. Disposizioni transitorie

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione, in forza di atto deliberativo, assunto.

Il regolamento si applica alle attività svolte in relazione ad appalti di lavori, di servizi e di forniture di beni contrattualizzati in esito a procedimenti i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati a partire dal 1/1/2018.

Le adesioni effettuate nel 2018 a gare ARCA o CONSIP, per procedure di gara bandite prima del 01/01/2018, sono ammissibili alla costituzione del fondo e solo per la quota corrispondente alla fase 3 (esecuzione del contratto). Lo stesso principio è da applicarsi agli anni successivi. Il regolamento troverà applicazione dal 01/012018 fino 30 giugno 2023, nonchè per tutti gli avvisi o bandi pubblicati prima di tale data (1 luglio 2023), per i quali si continueranno ad applicare le regole del vecchio codice appalti (DLgs 50/2016), ciò naturalmente vale anche per gli SDA e le convenzioni ARIA o Consip, partiti prima del nuovo codice. Per le procedure pubblicate dall'1 luglio 2023 troverà applicazione l'art. 45 del DLgs 36/2023 e si procederà con l'integrazione o la redazione di nuovo regolamento previa emanazione delle linee guida di Regione Lombardia.

Per quanto non previsto nel Regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016 e alle disposizioni vigenti in materia.

Qualora il Regolamento risultasse incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative sopravvenute, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se automaticamente applicabili.